

STATUTO DEL CONSORZIO C.R.E.A.T.E.

(con modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2022)

Art. 1 (Denominazione, costituzione, sede, durata)

1.1 È costituito tra Enti pubblici ed Imprese private un Consorzio denominato CREATE. (Consorzio di Ricerca per l'Energia, l'Automazione e le Tecnologie dell'Elettromagnetismo), con attività esterna, senza fini di lucro, a norma degli articoli 2602, 2612 e seguenti C.C.

1.2 Il Consorzio ha sede legale nella città di Napoli, alla via Claudio numero 21.

1.3 Possono essere istituite sedi distaccate secondarie o di rappresentanza con delibera dell'Assemblea dei Soci.

1.4 L'eventuale modifica delle sede legale è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

1.5 Il Consorzio ha la durata fino al 31/12/2030.

Art. 2 (Soci del Consorzio)

2.1 Il Consorzio è un ente di ricerca a prevalente partecipazione pubblica, nella misura minima del 70%.

2.2 Il carattere di prevalente partecipazione pubblica è garantito dalla presenza, nella compagine sociale, di un numero di università statali italiane pari almeno ai 3/4 dei soci.

2.3 I soci non universitari, sia privati sia pubblici, possono partecipare al Consorzio solo se operanti nelle aree di interesse scientifico del Consorzio, definite all'art. 3.4.

2.4 Oltre che dal presente Statuto, e non in contrasto con esso, i rapporti del Consorzio con i propri soci sono regolamentati da accordi bilaterali stipulati fra il Consorzio e ciascuno dei soci. Detti accordi sono finalizzati in particolare alla definizione delle modalità operative con le quali i soci contribuiscono all'attività scientifica istituzionale del Consorzio.

Art. 3 (Scopo e Oggetto)

3.1 Il Consorzio, senza finalità di lucro, ha lo scopo di creare un'organizzazione volta a perseguire l'oggetto sociale di cui in seguito. Pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività scientifica e di ricerca del Consorzio, su proposta motivata del cda e approvata dall'Assemblea dei Soci. A tal fine, gli utili saranno accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio.

3.2 Il Consorzio ha il seguente oggetto istituzionale:

a) svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica negli ambiti scientifici indicati nel presente statuto;

b) progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie, apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca applicata di interesse industriale e migliorare quelli già in uso, anche mediante l'acquisizione di risultati tecnico-scientifici ottenuti da altre organizzazioni di ricerca o aziende;

c) favorire l'interazione fra università, organizzazioni di ricerca e industria, promuovendo e realizzando lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;

- d) promuovere e sostenere la formazione scientifica, tecnica e professionale a livello universitario e post-universitario, nei campi di interesse del consorzio, in collaborazione con le università, le organizzazioni di ricerca e le imprese;
- e) trasferire e diffondere conoscenze scientifiche e tecnologiche per la valorizzazione industriale di metodologie, apparecchiature prototipali, tecnologie e altri risultati della ricerca condotta in ambito consortile.
- f) partecipare a iniziative consortili nazionali o internazionali aventi come obiettivo la realizzazione di progetti di ricerca
- g) fornire qualificati e innovativi servizi di ricerca richiesti da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, utilizzando le conoscenze e le metodologie in possesso del consorzio come pure le competenze dei ricercatori che collaborano all'attività scientifica del Consorzio.

3.3 L'ambito di riferimento dell'attività di ricerca del consorzio è quella dell'Ingegneria Industriale e dell'Informazione. In tale ambito, le principali aree scientifiche di interesse del Consorzio sono le seguenti:

- a) Plasmi e fusione nucleare;
- b) Applicazioni dell'elettromagnetismo;
- c) Automazione industriale e robotica.

3.4 Nel dare attuazione ai compiti istituzionali, il Consorzio dovrà privilegiare l'erogazione ai soci dei servizi di formazione e di ricerca.

Art. 4 (Organi consortili)

4.1 Sono organi del consorzio:

- a) L'Assemblea dei soci (anche denominata semplicemente Assemblea);
- b) Il Consiglio di Amministrazione (cda);
- c) Il Collegio Sindacale;
- d) Il Presidente;
- e) Il Direttore.

4.2 I componenti di tutti gli organi consortili durano in carica tre anni, sono nominabili nuovamente e possono essere revocati in ogni momento dall'Assemblea.

4.3 I componenti degli organi consortili, ad eccezione dei membri del Collegio Sindacale, non possono ricevere dal Consorzio alcuna forma di compenso o gettone di presenza per le cariche ricoperte a seguito delle nomine ricevute dall'Assemblea.

4.4 Tutti i componenti degli organi consortili possono ricevere il rimborso a piè di lista di spese documentate da essi direttamente sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi, con le modalità previste dal regolamento di spesa del Consorzio

Art. 5 (Assemblea dei soci: composizione ed attribuzioni)

5.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati. Ad essa partecipano i rappresentanti legali pro-tempore (o loro delegati) di tutti i consorziati.

5.2 Nelle votazioni ogni socio ha diritto a un solo voto.

5.3 L'Assemblea, con le modalità e i criteri previsti dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina, nel rispetto delle linee guida specificate nell'art. 8, il Presidente, il Direttore, i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di proposte, indicazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i membri del Collegio Sindacale individuando fra di essi il suo Presidente, e ne determina i compensi;
- c) approva, entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo, comprensivo della relazione del Presidente sulla gestione e sull'attività svolta;
- d) approva entro il 31 dicembre il programma annuale di attività per l'esercizio successivo, comprensivo della sua sostenibilità in termini di risorse umane e materiali;
- e) delibera sulle azioni da intraprendere in relazione alle responsabilità del Presidente, del Direttore, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle variazioni dell'ammontare del fondo consortile di cui all'art. 22;
- h) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;
- i) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di sedi secondarie e/o distaccate;
- j) delibera sulle modifiche di statuto.
- k) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 6 (Assemblea dei soci: convocazione)

6.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario o quando lo richiedano almeno due soci.

6.3 L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consorzio mediante posta elettronica certificata (o mediante altro mezzo con certezza di ricezione). La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e contiene l'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo in cui si terrà la riunione. La data/ora prevista per la riunione è unica.

6.4 In caso di partecipazione per delega, la lettera di delega debitamente firmata dal rappresentante legale del socio, dovrà pervenire in originale o mediante posta elettronica certificata entro il giorno precedente la data fissata per la riunione. Non possono essere delegati né altri membri dell'Assemblea, né il Presidente, né i membri del Consiglio di Amministrazione, né il Direttore, né i membri del Collegio sindacale.

Art. 7 (Assemblea dei soci: delibere)

7.1 La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via remota mediante audio o videoconferenza a condizione che:

- a) venga esplicitamente indicato nell'avviso di convocazione che sarà possibile la partecipazione da remoto e che sono stati predisposti i mezzi tecnici per renderla possibile;

- b) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che provvederà, d'intesa con il Segretario, alla stesura e alla successiva trascrizione del verbale sul relativo libro sociale.

7.2 L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7.3 L'Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consorzio. Il Presidente si dovrà assentare temporaneamente qualora l'Assemblea dovesse discutere questioni che lo riguardano personalmente. Per tutta la durata della temporanea assenza, l'Assemblea sarà presieduta dal più anziano anagraficamente fra i presenti, ad eccezione del segretario.

7.4 Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte da uno tra i rappresentanti dei soci consorziati nominato dall'Assemblea stessa. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, d'intesa con il Presidente. Nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Consiglio di Amministrazione.

7.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per i casi specificati nel successivo comma.

7.6 Sono assunte con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto le deliberazioni riguardanti:

- a) modifiche di statuto;
- b) ammissione, recesso, esclusione dei soci;
- c) scioglimento o messa in liquidazione del Consorzio.

7.7 Non possono essere assunte deliberazioni su argomenti non esplicitamente inclusi nell'ordine del giorno, salvo nel caso in cui siano presenti tutti i soci e che ci sia consenso unanime sulla inclusione.

7.8 Le deliberazioni devono constare dal verbale della riunione, approvato seduta stante dagli intervenuti e successivamente trascritto in apposito libro, di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

7.9 Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono comunicate, a cura del Presidente, ai membri del cda nella prima riunione utile.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione - Composizione e attribuzioni)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio che lo presiede, da quattro membri.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione è designato dall'Assemblea dei Soci che dovrà, tra l'altro, tener conto, delle seguenti linee guida nella scelta dei Consiglieri:

- a) elevata e documentata competenza ed esperienza tecnico-scientifica nelle aree di interesse del consorzio;
- b) complementarietà delle competenze fra i membri e in particolare bilanciamento delle competenze tra le tre aree di interesse di cui all'art. 3.4
- c) esperienza consolidata di coordinamento di progetti di ricerca.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione possiede tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, potendo stipulare in totale autonomia gli atti e i contratti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del Consorzio.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione istruisce le procedure di ammissione, recesso, ed esclusione dei consorziati, che sottopone con parere motivato all'approvazione dell'Assemblea.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) definisce l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, elaborazioni, valutazioni, indagini, sviluppate in proprio ovvero con l'ausilio occasionale di soggetti esterni, ovvero anche con l'ausilio sistematico di un Comitato Tecnico-Scientifico, provvedendo in quest'ultimo caso, a costituirlo secondo quanto previsto nell'art 14;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2615 bis del C.C. e successive modifiche e integrazioni, unitamente alla relazione sulla gestione;
- c) redige il programma annuale, comprensivo della sua sostenibilità in termini di risorse umane e materiali, di attività per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- d) delibera il sistema di deleghe da attribuire, per la gestione del Consorzio, al Presidente, al Direttore o a singoli membri del cda;
- e) delibera relativamente alle convenzioni e i contratti e, in genere, a tutti gli atti che comportano costi o ricavi per il Consorzio;
- f) delibera la stipula dei contratti di consulenza tecnico-scientifica necessari per l'esecuzione delle attività di ricerca del consorzio;
- g) delibera sulle borse di studio e assegni di studio da conferire a giovani ricercatori;
- h) delibera sull'assunzione di giovani ricercatori, cui affidare specifiche mansioni di ricerca nell'ambito dell'esecuzione di specifici progetti e contratti di ricerca affidati al Consorzio;
- i) approva il Manuale della Qualità del Consorzio e i suoi aggiornamenti, unitamente alle Procedure di Qualità ad esso collegate;
- j) delibera in materia di servizi da prestare ai consorziati ed ai terzi e ne determina le tariffe e le modalità;
- k) delibera sugli accordi di collaborazione con i soci universitari, con i quali gli stessi mettono a disposizione propri docenti e ricercatori di ruolo e figure equiparate per l'esecuzione di progetti istituzionali di ricerca affidati al Consorzio;
- l) delibera sugli accordi di collaborazione con soggetti terzi finalizzati all'esecuzione di progetti di ricerca in comune;

- m) delibera su tutti gli atti che comportano impiego delle risorse di cui il Consorzio dispone;
- n) delibera su ogni questione riguardante i contratti di collaborazione con persone fisiche e giuridiche;
- o) delibera circa l'organico e l'assunzione del personale e relativa la normativa interna;
- p) definisce i regolamenti interni per il funzionamento del Consorzio, la struttura organizzativa e le procedure per la gestione, tenendo conto di quanto previsto dal Manuale di Qualità del Consorzio;
- q) delibera l'istituzione di un eventuale Comitato Tecnico Scientifico la nomina del suo coordinatore con i compiti di cui all'art.13;
- r) esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati, proponendo all'Assemblea eventuali obblighi particolari per il nuovo consorziato;
- s) delibera in ordine alle liti attive e passive;
- t) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi distaccate e secondarie;
- u) propone eventuali modifiche al presente statuto;
- v) discute e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Direttore o da singoli membri del cda relativo all'ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione - Convocazione e delibere)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su sua iniziativa ovvero qualora lo richiedano almeno due membri del cda stesso.

La convocazione indicherà, oltre alla data/ora e luogo della riunione, la lista analitica degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

9.2 La convocazione è inviata mediante posta elettronica certificata (o altro mezzo con certezza di ricezione) a ciascun componente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Eventuale impossibilità di partecipare alla riunione deve essere comunicata al Presidente via pec (o altro mezzo con certezza di ricezione).

9.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa sistematicamente, senza diritto di voto, il Direttore.

9.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale e il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito dal cda.

9.5 Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone esterne, qualora il Presidente ritenga che la loro presenza possa essere di ausilio per le deliberazioni da assumere su particolari punti all'odg. L'invito dovrà essere incluso nella convocazione.

9.6 La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via remota mediante audio o videoconferenza, con la medesima disciplina prevista dall'art.7.1 per le riunioni dell'Assemblea.

9.7 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da uno dei membri presenti, designato all'inizio della riunione. Il Segretario, d'intesa con il Presidente, redige il verbale del Consiglio di Amministrazione.

9.8 La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.9 In caso la riunione del Consiglio di Amministrazione non risulti valida per tre volte consecutive, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea.

9.10 Per la validità delle deliberazioni è necessario il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

9.11 Il testo del verbale è stilato al termine della riunione e approvato seduta stante o, al più tardi nella seduta immediatamente successiva. Le deliberazioni assunte sono in ogni caso immediatamente esecutive. Il verbale, una volta approvato, viene trascritto in apposito libro a cura del Presidente. Gli eventuali allegati al verbale devono essere archiviati con data certa. I consorziati e i membri del Collegio Sindacale, a semplice richiesta, hanno diritto di prendere visione e ottenere estratti del verbale. Altri soggetti, possono motivatamente richiedere estratti del verbale al Presidente.

9.12 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza mensile.

9.13 Oltre che nelle proprie riunioni, qualora motivazioni di urgenza lo richiedano, il cda può assumere Deliberazioni per Procedura Scritta (DPS). La proposta di DPS viene inviata dal Presidente a tutti i membri del cda e al Direttore con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. La DPS si intende approvata qualora il Presidente riceva, esplicitamente per iscritto, entro il termine massimo di tre giorni dalla data di invio almeno due pareri favorevoli. In caso contrario la DPS si intende respinta. I pareri non pervenuti saranno considerati contrari. Resta nella discrezionalità del Presidente porre nuovamente la questione all'odg del primo cda utile. In ogni caso il Presidente, nella prima riunione utile del cda, darà comunicazione dell'avvenuta approvazione/rigetto della DPS, unitamente ai pareri favorevoli/contrari ed alle eventuali loro motivazioni. Le DPS sono trascritte nel libro dei verbali del cda, non appena risultano approvate. Gli eventuali allegati devono essere archiviati con data certa.

Art.10 (Presidente)

10.1 Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea, con criteri di competenza ed esperienza scientifica e professionale nelle tematiche di ricerca oggetto del Consorzio.

10.2 Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

10.3 Il Presidente, di concerto con il Direttore, esercita la vigilanza amministrativa sugli atti del Consorzio.

10.4 Il Presidente provvede, di concerto con il Direttore, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

10.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consorzio, la funzione vicaria, salvo impedimenti, viene esercitata dal consigliere più anziano per nomina o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art.11 (Direttore)

11.1 Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei soci.

11.2 Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esprimendo motivato parere sulle deliberazioni;

- b) provvede, d'intesa con il Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuva il Presidente nella preparazione del rapporto annuale sulla gestione del Consorzio;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle risorse umane disponibili per il Consorzio fra le varie attività e progetti del Consorzio;
- e) presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli stati di avanzamento ed i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività operative, avvalendosi a tale scopo di un gruppo di lavoro formato dai responsabili di progetti e i responsabili di attività specifiche;
- f) cura responsabilmente, d'intesa con il Presidente, l'attività di rendicontazione legata ai progetti facenti parte dell'attività istituzionale del Consorzio;
- g) verifica la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti dal Consorzio;
- h) porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, tutte le questioni di carattere amministrativo-contabile che presentino particolari e motivate criticità.

Art.12 (Collegio Sindacale)

12.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei consorziati secondo criteri di professionalità.

12.2 Non possono far parte del Collegio Sindacale persone che hanno conflitti di interesse con i soci del Consorzio.

12.3 Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art 2403 bis e ss. del codice civile

12.4 Il Consiglio di Amministrazione trasmette al Collegio Sindacale la relazione sull'attività svolta e il bilancio di esercizio, almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea al cui esame devono essere sottoposti;

12.5 Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento e sulla regolarità dell'amministrazione, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione

Art.13 (Comitato Tecnico-Scientifico)

13.1 L'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) può essere deliberata dal cda nel corso del suo mandato.

13.2 Il CTS è un organo di consulenza del cda, svolgendo organica funzione propositiva e consultiva e di indirizzo scientifico per le attività del Consorzio. Pareri e proposte del Comitato Tecnico-Scientifico sono riportati al Consiglio di Amministrazione a cura del suo Coordinatore.

13.3 Se richiesto, il CTS può coadiuvare il cda nella preparazione del piano annuale di attività del Consorzio

13.4 I membri del CTS, in numero non superiore a 7 compreso il presidente, sono designati dal cda che dovrà prioritariamente tener conto delle seguenti linee guida nella scelta dei componenti:

- a) elevata e documentata competenza ed esperienza specifica nelle aree di interesse del consorzio;
- b) complementarietà delle competenze fra i membri e in particolare bilanciamento delle competenze tra le tre aree di interesse di cui all'art. 3.4

13.5 All'atto della costituzione del CTS, il cda nomina anche un coordinatore dello stesso, il quale è invitato alle sedute del cda.

13.6 Il CTS può essere articolato in sezioni secondo le aree di interesse del consorzio di cui all'art.3.4

13.7 il CTS coadiuva il cda nella definizione delle attività e delle linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, elaborazioni, valutazioni, indagini;

13.8 il CTS decade con il cda che lo ha nominato;

13.9 non spetta ai membri del CTS alcun compenso economico.

Art. 14 (Domande di ammissione al Consorzio)

14.1 Le imprese e gli enti che intendono partecipare al Consorzio, devono indirizzare la relativa domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

14.2 La domanda di partecipazione dovrà contenere:

- a) l'indicazione della ragione sociale o denominazione e della sede;
- b) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
- c) la dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto del Consorzio;
- d) le motivazioni principali della richiesta di adesione.

Art.15 (Ammissione dei Consorziati)

15.1 L'ammissione di nuovi consorziati può avvenire nei limiti qualitativi e quantitativi specificati nell'art. 2.2.

I nuovi consorziati dovranno inoltrare una motivata domanda di ammissione. Condizione necessaria per l'ammissione è l'esistenza di una preesistente documentata collaborazione scientifica con il Consorzio. Nella domanda, inoltre, il socio dovrà indicare in quali campi e in quale forma intende contribuire alle attività scientifiche del Consorzio.

15.2 La domanda di ammissione sarà esaminata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione che, in caso di parere favorevole, la sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

15.3 La delibera di ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo consorziato avrà provveduto al versamento della quota di cui al successivo art.16 e all'adempimento degli eventuali altri obblighi stabiliti dall'Assemblea.

15.4 Trascorso un mese dalla data della delibera di ammissione, senza che sia stata versata la quota di partecipazione e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti dall'Assemblea, la delibera diverrà inefficace.

Art. 16 (Obblighi dei Consorziati)

16.1 Ciascun consorziato è obbligato:

- a) al versamento della quota una tantum di partecipazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili.

16.2 Ciascun consorziato comunicherà prontamente al Presidente del Consorzio ogni sostanziale variazione del proprio assetto istituzionale.

16.3 Ciascun consorziato informerà tempestivamente il Presidente del Consorzio sulle deliberazioni dei propri organi aventi impatto sull'attività del Consorzio.

16.4 Il Consorzio può assumere obbligazioni solo in nome e per conto proprio e mai per conto dei singoli Consorziati, i quali saranno esclusi da ogni responsabilità per obbligazioni assunte dal Consorzio.

16.5 Il consorziato che risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti, sarà oggetto di provvedimento di esclusione, con la procedura specificata nel successivo art. 20.

Art. 17 (Ruolo dei soci universitari)

Coerentemente con l'art. 2.2 del proprio Statuto, le Università hanno un ruolo prevalente nello svolgimento delle attività scientifiche del Consorzio.

La partecipazione dei soci universitari al Consorzio ha in particolare lo scopo di fornire apporto alle attività istituzionali di ricerca nella forma di messa a disposizione, nei limiti della vigente legislazione e dei regolamenti delle singole università, di attività di proprio personale. L'impiego delle risorse di tempo del suddetto personale nell'ambito dell'attività istituzionale è condizionato dall'effettiva possibilità di utilizzare le competenze acquisite per l'esecuzione di progetti affidati al Consorzio e dalla dichiarazione individuale di voler mettere tempo a disposizione del Consorzio stesso.

L'assenza di apporto da parte di uno specifico socio universitario, qualora protratto per due esercizi consecutivi, costituisce motivo di esclusione, in quanto viene meno il presupposto di cui al comma precedente. Questa anche in coerenza con la vigente normativa per la partecipazione delle università pubbliche a iniziative consortili.

Le modalità operative che regolano il contributo istituzionale dei soci universitari all'attività scientifica del Consorzio sono definite in accordi bilaterali stipulati fra il Consorzio e i singoli soci universitari.

Art. 18 (Proprietà intellettuale)

18.1 La proprietà dei risultati nello svolgimento dei progetti affidati al Consorzio è regolata dagli accordi stipulati dal Consorzio con i finanziatori o i fruitori dei risultati progettuali.

Salvo diversa pattuizione, le metodologie adottate per la produzione dei risultati progettuali sono di proprietà dei soggetti che le hanno sviluppate.

18.2 Tutti i consorziati potranno utilizzare, in forma gratuita, i risultati delle ricerche purché per scopi non commerciali.

Art.19 (Risorse umane e materiali)

19.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal seguente personale:

a) personale messo a disposizione dai consorziati, con le modalità previste dagli accordi bilaterali tra il Consorzio e i singoli consorziati. In questo caso il Consorzio coordina gruppi di ricerca per lo sviluppo di programmi di ricerca annuali o pluriennali e l'esecuzione di specifici progetti ad essi associati;

b) personale acquisito direttamente dal Consorzio, sia in forma coordinata sia in forma subordinata, mediante contratti di diritto privato, secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberata dal Consiglio stesso per prestazioni e consulenze scientifiche correlate a specifici progetti affidati al Consorzio.

19.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, per il miglior svolgimento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, il Consorzio si avvale anche:

a. delle risorse materiali proprie del consorzio;

b. delle eventuali risorse materiali, delle conoscenze tecniche, delle capacità professionali, dei beni, delle attrezzature e dei mezzi, messi a disposizione dai consorziati previa stipula di apposite convenzioni;

c. delle risorse umane e materiali di organizzazioni di ricerca nazionali e internazionali, mediante la stipula di appositi accordi e contratti di collaborazione.

19.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio può:

a) utilizzare i contributi dell'Unione Europea e di altre pubbliche istituzioni;

b) utilizzare i proventi derivanti dall'esecuzione di contratti di ricerca affidati al Consorzio da enti pubblici e privati;

c) compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute utili, entro i limiti fissati da leggi e regolamenti che disciplinano la partecipazione ai consorzi degli enti pubblici aderenti, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad iniziative consortili nel mondo della ricerca scientifica nelle tematiche di interesse del Consorzio.

Art.20 (Cessazione e Recesso)

20.1 La qualità del consorziato si perde per recesso, esclusione, quando il consorziato abbia cessato l'attività di impresa o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio.

20.2 Il consorziato può recedere nei casi previsti dalla legge e in ogni caso le Università possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di gestione o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione al Consorzio.

20.3 La dichiarazione di recesso sarà indirizzata via pec al Presidente del Consorzio con un termine di preavviso di tre mesi.

Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente non sarà più convocato per le Assemblee successive alla data del recesso.

Il socio recedente dovrà rispettare tutti gli impegni assunti prima della data del recesso.

Art.21 (Esclusione)

21.1 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nei confronti del consorziato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna e in generale delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili e che l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
- c) che sia posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa;
- d) che risulti acquirente a seguito di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda di un consorziato.

che non partecipino, per due sedute consecutive, all'Assemblea;

che, per due esercizi consecutivi, non abbiano contribuito alle attività istituzionali del Consorzio con il proprio personale di ricerca

21.2 Il socio oggetto di esclusione non può partecipare alla discussione che lo riguarda.

Il provvedimento di esclusione, opportunamente motivato, viene trasmesso con tempestività al socio.

Art.22 (Responsabilità)

22.1 Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponde soltanto il Consorzio stesso, nei limiti del fondo consortile, di cui al successivo art. 23.

22.2 Il Consorzio può agire esclusivamente in nome e per conto proprio. E' esclusa la facoltà del Consorzio di rappresentare i singoli consorziati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

22.3 Per le obbligazioni assunte dalle persone che hanno la responsabilità amministrativa del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

22.4 Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo di gestione (di cui al successivo art. 24), essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.

22.5 Gli amministratori del Consorzio non potranno contrarre mutui, fidi bancari o assumere obbligazioni a carico del fondo consortile così come definito nel successivo art. 23. E' in ogni caso esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.

22.6 In caso di scioglimento del Consorzio, tutti i consorziati sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato al Consorzio, ivi compreso il personale in formazione.

Art. 23 (Fondo Consortile e quote di partecipazione)

23.1 Il Fondo Consortile è costituito ai sensi dell'articolo 2614 del c.c ed è formato da:

- a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio;
- b) beni acquistati dal Consorzio utilizzando dette quote di adesione;

c) donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità.

23.2 Il Fondo Consortile, avendo l'atto costitutivo fissato la quota d'adesione in Lire 10.000.000 (dieci milioni), pari ad Euro 5.164,57, resta determinato in Euro 36.152,20.

23.3 Il valore del fondo consortile rimarrà immutato a meno che non si verifichino una fra le condizioni b) o c) del precedente comma ovvero adesione di nuovi soci ovvero recesso di attuali soci.

23.4 Il Fondo Consortile è suddiviso in un numero di quote uguali fra loro e pari al numero dei consorziati.

23.5 Ciascun consorziato possiede una quota di partecipazione al consorzio.

23.6 In caso di adesione di un nuovo consorziato, il fondo consortile aumenta nella misura della quota di adesione versata dal nuovo consorziato ed il numero di quote aumenta di una unità.

23.7 Nessun consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire, ad altri consorziati o a terzi tutta o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e qualsiasi diritto o interesse provenienti o comunque in connessione con il contratto di consorzio senza il consenso preventivo dell'Assemblea.

23.8 In caso di recesso o esclusione, il consorziato ha diritto al rimborso della sola quota versata all'atto dell'adesione. Il fondo consortile di conseguenza diminuirà in misura pari alla quota del socio recedente.

Art. 24 (Gestione finanziaria)

24.1 I membri del cda sono gli amministratori del Consorzio, così come riportato nell'iscrizione all'albo delle imprese.

24.2 Il Consorzio opererà secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, utilizzando procedure standardizzate facenti parte del Sistema di Qualità del Consorzio. Tutte le spese del Consorzio dovranno essere chiaramente indirizzate e finalizzate ad attività o investimenti di ricerca scientifica.

24.3 Per far fronte alle spese necessarie per la funzionalità del Consorzio e per dare esecuzione al piano annuale di attività deliberato dall'Assemblea dei soci, il cda potrà fare affidamento solo su entrate accertate, costituite da:

- a) finanziamenti da parte dell'Unione europea o di altri organismi nazionali ed internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
- b) corrispettivi per l'esecuzione di contratti di ricerca stipulati dal CREATE;
- c) proventi derivanti dalla fornitura a terzi di servizi di ricerca del Consorzio;
- d) interessi attivi e altre rendite finanziarie;
- e) contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, purché sia chiaramente individuato il soggetto finanziatore, purché i contributi siano esplicitamente finalizzati al sostegno delle attività istituzionale del CREATE e purché la loro accettazione non comporti nessuna obbligazione per il CREATE, né esplicita né implicita.

24.4 Tutte le entrate di cui al precedente comma vanno a costituire il fondo di gestione del Consorzio, che il cda, con criteri di efficienza ed efficacia, utilizza per dare esecuzione al piano annuale di attività deliberato dall'Assemblea dei soci.

24.5 Gli eventuali avanzi di gestione, al netto degli impegni documentati di spesa assunti per l'esercizio successivo, ed al netto di accantonamenti per far fronte a rischi, saranno reimpiegati nel finanziamento delle iniziative che formano l'oggetto del Consorzio, ivi incluso il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, nonché per perfezionamento ed addestramento pre e post-universitario, nonché per studi e progetti di ricerca auto commissionati dal Consorzio.

24.6 I pagamenti effettuati dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario e a fronte di validi documenti di spesa.

24.7 Tutte le risultanze contabili, come pure tutti i documenti di spesa sono visionabili, a richiesta, per i soci.

Art. 25 (Esercizio sociale)

25.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 (Libri del Consorzio)

26.1 Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, comprese le Deliberazioni per Procedura Scritta;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

26.2 I libri di cui alle lettere a), e b), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura del Collegio Sindacale.

26.3 I consorziati hanno diritto ad esaminare i libri di cui sopra e di ottenere estratti a proprie spese.

Art. 27 (Scioglimento e Liquidazione)

27.1 Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l' avvenuto conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione dell' Assemblea presa con voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto;
- d) per provvedimento dell' autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

27.2 Verificatasi una causa di scioglimento, l' Assemblea nomina uno o più liquidatori.

27.3 I liquidatori hanno tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione. Soddisfatti i creditori, i liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio tra i consorziati del Consorzio in parti proporzionali alle rispettive quote di partecipazione.

27.4 Con la nomina dei liquidatori, cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Controversie)

28.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, nonché tra i consorziati ed il Consorzio, derivanti dall'interpretazione o applicazione o esecuzione del presente Statuto, ad

eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Tribunale di Napoli, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

28.2 La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

28.3 L'Arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

28.4 L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

28.5 L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

28.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.7 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Art. 29 (Disposizioni finali e transitorie)

29.1 Per quanto non previsto o disciplinato si applicano le disposizioni e gli articoli 2602 e seguenti del C.C.

29.2 All'atto dell'entrata in vigore della presente modifica di Statuto rimangono validamente operativi gli organi consortili in essere, ad eccezione del CTS, per il quale diventa immediatamente operativa la normativa della presente versione dello Statuto.